

## RELAZIONE TECNICA

PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CON SUPPORTO/  
ASSISTENZA PER LA MESSA IN PRODUZIONE DELLA FUNZIONALITA' DISCO DI LAVORO  
CONDIVISO SU PIATTAFORMA ZIMBRA  
PER LA GESTIONE DEI PROGETTI INTERREG DELLA DIVISIONE OCEANOGRAFIA  
NELL'AMBITO DEL PROGETTO AMIS  
CUP J43C23000560007

## **Premessa**

Nella infrastruttura informatica virtuale del Consorzio è collocata la piattaforma server con installato il software per la ricezione, spedizione e gestione della posta elettronica di tutti gli utenti locali e remoti, sede centrale e periferiche (Firenze, Livorno e Grosseto) denominato Zimbra nella versione Network Edition.

La suddetta piattaforma consente la gestione centralizzata delle email, agende elettroniche, cartelle condivise video e audio chiamate di gruppo, chat ed altre funzioni avanzate che vengono utilizzate quotidianamente da tutti gli utenti e sono fondamentali per lo svolgimento delle funzioni operative e non del Consorzio.

Il supporto in uso è in scadenza (19 giugno 2024). L'Ente non può rimanere sprovvisto di tale supporto neanche per una sola giornata.

Con l'approvazione dei progetti interreg Italia-Francia marittimo e con particolare riferimento al progetto AMIS di cui il Consorzio LaMMA è coordinatore è emersa la necessità urgente di poter disporre di una piattaforma di condivisione dei dati e deliverables da partecipare ai partner di progetto per le fasi di interscambio e la gestione dei prodotti.

Da una attenta analisi delle possibili soluzioni tecniche, la migliore come funzionalità e tempistiche di attivazione è risultata essere l'implementazione della funzionalità NextCloud utilizzando la piattaforma Zimbra già esistente.

Per continuare a consentire il corretto funzionamento di questo servizio essenziale all'espletamento del lavoro quotidiano del personale e per eseguire nel migliore dei modi le attività del progetto AMIS è necessario procedere all'acquisizione del supporto del suddetto software e per l'implementazione della funzionalità di disco di lavoro condiviso e del supporto remoto e telefonico.

## **Dettaglio tecnico**

Risulta necessario acquisire il seguente supporto Zimbra:

- Servizio di posta Elettronica Zimbra Network Edition (codice: ZCSPE-T1-SSUP-A),
- Servizio aggiuntivo Zimbra "IMMAIL".

Dovranno essere anche forniti:

- implementazione ed attivazione della modalità Nextcloud integrata in Zimbra in modalità OnPremises. L'implementazione dovrà prevedere autenticazione per gli utenti interni al Consorzio seguendo le stesse modalità esistenti (AD authentication) oltre alla autenticazione con i migliori criteri di sicurezza possibili per utenti esterni al Consorzio che dovranno poter utilizzare lo spazio a loro dedicato come un drive condiviso accessibile via web. I server e lo spazio disco utilizzati per questo servizio saranno nella infrastruttura virtuale VMware Enterprise dell'Ente.
- aggiornamento dell'attuale sistema operativo Ubuntu 18.04 LTS all'ultima versione supportata ufficialmente da Zimbra, nella modalità di "nuova installazione" comprensiva di migrazione su nuova macchina virtuale nella propria infrastruttura VMware Enterprise.

## **Procedura proposta:**

Si propone di procedere alla formalizzazione del servizio attraverso affidamento diretto, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D.L. 09/03/2023 n. 36 sulla piattaforma MEPA alla Società:

**ilger.com S.r.l.**

**tel.0521618591**

**PI 02256810348**

**EMAIL: amministrazione@ilger.com**

**PEC: ilger@pec.ilger.it**

**SEDE LEGALE: Strada Prov.le per Busseto 28/a**

**43010 Bianconese di Fontevivo**

**Parma (PR)**

Che ha garantito l'implementazione della funzionalità Nextcloud integrata in Zimbra in modalità OnPremises entro 15 gg. dall'invio dell'ordine.

### **Stima dei Costi:**

La stima dei costi per le prestazioni comprese nell'appalto è pari a **€ 6450 + IVA** di cui:

- per la licenza con codice prodotto ZCSPE-T1-SSUP-A e "IMMAIL" per 12 mesi dal 19 Giugno 2024 al 19 Giugno 2025: € 1300 oltre Iva,
- su richiesta ; per la licenza con codice prodotto ZCSPE-T1-SSUP-A e "IMMAIL" per 12 mesi dal 19 Giugno 2025 al 19 Giugno 2026: € 1300 oltre Iva,
- per l'aggiornamento del sistema operativo e l'attivazione di tutte le funzionalità NextCloud richieste, tra le quali il supporto e l'assistenza (pacchetto 50 ore): € 3850 oltre Iva.

### **Termini del servizio**

I servizi legati alla licenza dovranno essere resi con continuità rispetto al supporto in essere e dunque con decorrenza 19 giugno 2024 e per un anno.

L'Ente si riserva la facoltà di rinnovare per ulteriori 12 mesi la licenza con codice prodotto ZCSPE-T1-SSUP-A e "IMMAIL".

L'aggiornamento dell'attuale sistema operativo dovrà essere completato entro 12 mesi dall'ordine, la data dell'intervento dovrà essere concordata con il Direttore dell'esecuzione.

### **Modalità di pagamento**

La fatturazione del corrispettivo contrattuale per la licenza con codice prodotto ZCSPE-T1-SSUP-A e "IMMAIL" dovrà essere effettuata in seguito all'attivazione della licenza.

La fatturazione dell'aggiornamento del sistema operativo e delle funzionalità NextCloud potrà avvenire al completamento delle stesse e proporzionalmente alle ore impiegate.

La fatturazione dovrà essere in modalità elettronica (D.M. n. 55/2013) a completamento dell'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente relazione. Il Codice univoco è UF2NI4. Il Direttore dell'esecuzione accerterà, ai sensi dell'art. 307 DPR 207/2010, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati.

Le fatture, intestate al Consorzio LAMMA – Sesto Fiorentino, Via Madonna del Piano n. 10, dovranno essere trasmesse in modalità elettronica e dovranno contenere i riferimenti legislativamente previsti.

Il LaMMA risulta essere tra i soggetti inclusi nell'applicazione della L. 23.12.2014 n. 190 (split payment).

I pagamenti saranno disposti a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e dopo l'accertamento con esito positivo del Direttore di esecuzione così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Tale termine per le fatture ricevute dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni.

### **Foro competente**

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove il Consorzio LaMMA sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

### **Osservanza di leggi e regolamenti**

Per quanto non espressamente previsto, si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni del codice civile.

### **Divieto di modifiche introdotte dall'appaltatore**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore.

Le modifiche non previamente approvate non danno titoli a pagamenti o rimborsi di sorta.

### **Modifiche introdotte dall'Amministrazione**

Qualora ne ricorrano presupposti e condizioni il Consorzio LaMMA potrà richiedere all'esecutore le variazioni contrattuali ritenute necessarie.

### **Penali e risoluzione del contratto**

1. L'affidatario è soggetto a penalità quando:

- per il ritardo nell'esecuzione della prestazione dell'attivazione della licenza ZCSPE-T1-SSUP-A e "IMMAIL per ogni giorno di ritardo è applicata una penale di Euro 25, fino al 7 giorno di ritardo,
- per il ritardo nell'esecuzione della prestazione aggiornamento del sistema operativo e l'attivazione di tutte le funzionalità NextCloud richieste, tra le quali il supporto e l'assistenza, per ogni giorno di ritardo dalla data concordata via email con il Direttore dei lavori, è applicata una penale di Euro 50, fino al 15 giorno di ritardo.

2. L'Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del contratto idonee all'applicazione delle penali, contesterà all'Affidatario, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte dell'Affidatario di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

3. Nel caso in cui l'Affidatario non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile allo stesso, l'Amministrazione applicherà le penali nella misura riportata nel presente documento, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti verranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento.

4. Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Affidatario non applicherà le penali e disporrà un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio LaMMA ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.

5. Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- art. 122, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 36/2023;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010;

- in caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA;
  - in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
  - in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).
6. In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:
- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023;
  - l'Amministrazione procederà alla richiesta di risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.
7. Al di fuori dei casi sopra specificati l'Amministrazione, nei casi in cui il direttore dell'esecuzione, se nominato, accerta che comportamenti della Società concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui all'art. 122, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

### **Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, il Consorzio LaMMA, in qualità di Titolare del trattamento, nomina l'Affidatario Responsabile del trattamento. Tale nomina ha validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidategli e si considera revocata al termine delle operazioni stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.
2. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente Affidamento.
3. L'Affidatario in quanto Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli con il presente affidamento tratta diversi tipi di dati relativi alle seguenti categorie di interessati: personalizzare in base a specifiche prestazioni contrattuali (es. dipendenti).
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le prescrizioni indicati nel Regolamento UE sopracitato e a conformarsi prontamente alle eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali.
5. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre:
  - la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
  - la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
  - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
  - una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
6. Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento il Responsabile del trattamento può ricorrere a nominare un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") con le modalità e secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 4, del Regolamento UE. Qualora il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità.
7. Il Responsabile deve assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei

diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

8. Il Responsabile deve comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Affidatario/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.

9. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a:

- restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
- distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

10. Il Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".

11. Nel caso in cui il Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Titolare potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Referente Tecnico

Simone Montagnani

